

dossier

Ottobre 2021

Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili

(Atto del Governo n. 292)



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 257



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 375

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 1 |
| TITOLO I FINALITA', DEFINIZIONI E OBIETTIVI NAZIONALI..... | 1 |
| Articolo 1 (<i>Finalità</i>) Articolo 2 (<i>Definizioni</i>) Articolo 3 (<i>Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili</i>)..... | 1 |
| TITOLO II REGIMI DI SOSTEGNO E STRUMENTI DI PROMOZIONE | 2 |
| Capo I Principi generali | 2 |
| Articolo 4 (<i>Principi generali</i>)..... | 2 |
| Capo II Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili | 3 |
| Articolo 5 (<i>Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione</i>) Articolo 6 (<i>Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso</i>) Articolo 7 (<i>Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti</i>) Articolo 8 (<i>Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia</i>) Articolo 9 (<i>Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo</i>) | 3 |
| Capo III Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale | 4 |
| Articolo 10 (<i>Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili</i>) Articolo 11 (<i>Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano</i>) Articolo 12 (<i>Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema</i>).... | 4 |
| Capo IV Norme in materia di attuazione e coordinamento con il pnrr e allocazione proventi aste CO₂ | 5 |
| Articolo 13 (<i>Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali</i>) Articolo 14 (<i>Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali</i>) Articolo 15 (<i>Utilizzo dei proventi delle aste della CO₂ per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica</i>)..... | 5 |
| Capo V Progetti comuni e trasferimenti statistici | 7 |
| Articolo 16 (<i>Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri</i>) Articolo 17 (<i>Progetti comuni con Paesi terzi</i>)..... | 7 |
| TITOLO III PROCEDURE AUTORIZZATIVE, CODICI E REGOLAMENTAZIONE TECNICA | 8 |
| Capo I Autorizzazioni e procedure amministrative | 8 |
| Articolo 18 (<i>Principi e regimi generali di autorizzazione</i>) Articolo 19 (<i>Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici</i>) Articolo 20 (<i>Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili</i>) Articolo 21 (<i>Piattaforma digitale per le Aree idonee</i>) Articolo 22 (<i>Procedure autorizzative specifiche per la Aree Idonee</i>) Articolo 23 (<i>Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee</i>) Articolo 24 (<i>Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano</i>) Articolo 25 (<i>Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici</i>)..... | 8 |
| Capo II Regolamentazione tecnica e obblighi..... | 11 |
| Articolo 26 (<i>Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici</i>) Articolo 27 (<i>Obbligo di incremento dell'energia</i> | |

| | |
|---|----|
| <i>rinnovabile termica nelle forniture di energia) Articolo 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine) Articolo 29 (Requisiti e specifiche tecniche)</i> | 11 |
|---|----|

TITOLO IV AUTOCONSUMO, COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE

Capo I Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

| | |
|---|----|
| Articolo 30 (<i>Autoconsumatori di energia rinnovabile</i>) Articolo 31 (<i>Comunità energetiche rinnovabili</i>) Articolo 32 (<i>Modalità di interazione con il sistema energetico</i>) Articolo 33 (<i>Monitoraggio e analisi di sistema</i>) | 13 |
|---|----|

Capo II Rete di teleriscaldamento.....

| | |
|--|----|
| Articolo 34 (<i>Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento</i>) | 14 |
|--|----|

Capo III Reti elettriche, gas e reti di idrogeno.....

| | |
|---|----|
| Articolo 35 (<i>Accelerazione nello sviluppo della rete elettrica</i>) Articolo 36 (<i>Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi</i>) Articolo 37 (<i>Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas</i>) Articolo 38 (<i>Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori</i>) | 15 |
|---|----|

TITOLO V ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI E CRITERI DI SOSTENIBILITA' PER BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E COMBUSTIBILI DA BIOMASSA.....

Capo I Energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.....

| | |
|--|----|
| Articolo 39 (<i>Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti</i>) Articolo 40 (<i>Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere</i>) Articolo 41 (<i>Altre disposizioni nel settore del trasporto</i>)..... | 16 |
|--|----|

Capo II Criteri di sostenibilità

| | |
|---|----|
| Articolo 42 (<i>Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa</i>) Articolo 43 (<i>Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra</i>) Articolo 44 (<i>Calcolo dell'impatto del gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa</i>) | 17 |
|---|----|

Capo III Disposizioni in materia di mobilità elettrica

| | |
|--|----|
| Articolo 45 (<i>Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica</i>) | 18 |
|--|----|

TITOLO IV INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GARANZIE DI ORIGINE.....

Capo I Informazione, formazione e garanzie d'origine

| | |
|---|----|
| Articolo 46 (<i>Garanzie di origine</i>) Articolo 47 (<i>Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici</i>) | 18 |
|---|----|

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Monitoraggio, relazioni e controlli

| | |
|---|----|
| Articolo 48 (<i>Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni</i>)..... | 19 |
|---|----|

Capo II Disposizioni finali

| | |
|---|----|
| Articolo 49 (<i>Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano</i>) Articolo 50 (<i>Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria</i>) | 21 |
|---|----|

| | |
|----------------------|----|
| ALLEGATI I-VIII..... | 21 |
|----------------------|----|

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Natura dell'atto: | Schema di decreto legislativo | |
| Atto del Governo n. | 292 | |
| Titolo breve: | Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili | |
| Riferimento normativo: | Articoli 1 e 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 | |
| Relazione tecnica (RT): | Presente | |
| | Senato | Camera |
| Commissioni competenti: | 10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) riunite in sede <i>consultiva</i> . 5 ^a (Bilancio) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i> . | Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) XIV Politiche dell'Unione Europea <i>ex art.</i> 126, co.2 V Bilancio <i>ex art.</i> 96-ter, co. 2 |

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo n. 292 sulla promozione delle fonti rinnovabili si compone di 50 articoli e 8 allegati ed è volto al recepimento della Direttiva UE 2001/2018. Il termine di recepimento per la Direttiva è scaduto il 30 giugno 2021. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell'Italia, il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266. La delega al Governo per il recepimento della Direttiva è contenuta nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021, n. 53).

TITOLO I FINALITA', DEFINIZIONI E OBIETTIVI NAZIONALI

Articolo 1 (*Finalità*)

Articolo 2 (*Definizioni*)

Articolo 3 (*Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili*)

L'articolo 1 reca le finalità del presente decreto, individuate nell'accelerazione della crescita sostenibile.

L'articolo 2 reca le definizioni, tra cui quella di "energia da fonti rinnovabili" come energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termica e fotovoltaica, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

L'articolo 3 sancisce che l'Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo. L'Italia intende inoltre adeguare il predetto obiettivo percentuale per tener conto delle previsioni di cui al regolamento (UE)

n. 2021/1119, volte a stabilire un obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

La RT afferma che gli articoli 1, 2 e 3 non determinano impatti finanziari in quanto a connotazione prettamente programmatica. In particolare, le citate disposizioni definiscono rispettivamente le finalità di accelerazione del percorso di crescita sostenibile dell'Italia, con particolare riguardo al settore dell'energia da fonti rinnovabili, l'integrazione del quadro delle definizioni di settore funzionali all'adeguamento alle disposizioni comunitarie, gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO II REGIMI DI SOSTEGNO E STRUMENTI DI PROMOZIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 (Principi generali)

L'articolo 4 prevede che i regimi di sostegno di cui al presente titolo si conformano ai seguenti criteri generali:

- a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
- b) l'incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
- c) è rispettato il principio secondo il quale non possono accedere agli incentivi le iniziative imprenditoriali per cui è comprovata la bancabilità dell'iniziativa anche in assenza di sostegno pubblico;
- d) gli incentivi di cui ai Capi II e III trovano copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas secondo modalità definite in ciascuna disciplina specifica, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 15;
- e) i regimi di sostegno sono adottati in conformità con le regole europee in materia di aiuti di stato.

La RT evidenzia che l'articolo 4 assume connotazione programmatica nel dettare i principi generali in tema di rivisitazione dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione e, in quanto tale, non reca impatti sul bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di principi generali, si rinvia all'analisi specifica degli articoli.

CAPO II
REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI

Articolo 5 (*Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione*)

Articolo 6 (*Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso*)

Articolo 7 (*Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti*)

Articolo 8 (*Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia*)

Articolo 9 (*Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo*)

L'articolo 5 definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra i quali la copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

L'articolo 6 rinvia a decreti ministeriali l'attuazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti dettando ulteriori criteri direttivi. Tra l'altro si prevedono sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive.

L'articolo 7 rinvia a decreti ministeriali l'attuazione dei sistemi di incentivazione per gli impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, dettando ulteriori criteri direttivi.

L'articolo 8 rinvia a decreti ministeriali l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per impianti da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità, sulla base di specifici criteri direttivi.

L'articolo 9 prevede che i decreti ministeriali di cui ai precedenti articoli 6,7 e 8 definiscano tempi e modalità di raccordo con le procedure di assegnazione già attivate al fine di garantire continuità nell'erogazione degli incentivi. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali citati, il meccanismo dello scambio sul posto è soppresso. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di dare attuazione a quanto previsto, il GSE aggiorna le date e i tempi di svolgimento delle sessioni nonché quelle di pubblicazione delle graduatorie, dandone comunicazione sul proprio sito web.

La RT afferma che gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano nel dettaglio i meccanismi di incentivazione, i meccanismi di asta al ribasso e le tariffe per piccoli impianti: in relazione alle citate disposizioni non rileva impatti sulla finanza pubblica, posto che i relativi oneri trovano copertura sulle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali. Rileva inoltre che gli strumenti descritti, pur introducendo novità in termini di semplificazione e stabilità per favorire gli investimenti, costituiscono prosecuzione di strumenti attualmente vigenti, adottati in attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2011.

La RT rileva che la copertura dei costi delle attività del GSE, per questi come per gli altri meccanismi previsti nel seguito, è garantita da oneri istruttori posti a carico degli operatori, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Analoghe considerazioni ritiene che valgano per l'articolo 8, che disciplina i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili.

Riguardo all'articolo 9, non rileva impatti sulla finanza pubblica: tale disposizione infatti reca la definizione di modalità e tempistiche per il passaggio dai vecchi ai nuovi meccanismi di incentivazione.

Al riguardo, essendo la copertura dei costi a carico delle tariffe energetiche, nulla da osservare in termini di effetti diretti. Tuttavia andrebbero valutati gli effetti indiretti automatici sia di maggior spesa della pubblica amministrazione come consumatore, sia sulle entrate in termini, da un lato, di maggior gettito Iva e, dall'altro, di maggiori costi per le imprese e conseguenti minori entrate.

CAPO III

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI, IL BIOMETANO E LO SVILUPPO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Articolo 10 (*Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili*)

Articolo 11 (*Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano*)

Articolo 12 (*Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema*)

L'articolo 10 prevede l'aggiornamento del meccanismo dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (cosiddetto Conto termico), e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del d.lgs. 28/2011 (che prevede la copertura dei costi a carico della tariffa del gas naturale) secondo i seguenti criteri generali:

- a) si applica anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
- b) sono ammesse all'incentivazione le comunità di energia rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti, ivi inclusi i casi in cui i poteri di controllo delle comunità risultino attribuiti per la maggioranza a pubbliche amministrazioni, fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento;
- c) sono promosse soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzazione integrata degli strumenti di cui al presente Titolo, per garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la massimizzazione dell'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta negli edifici stessi, con particolare riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

L'articolo 11 prevede i sistemi di incentivo del biometano, con copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

L'articolo 12 modifica l'articolo 32, comma 1, lettera b), del d.lgs. 28/2011 che attualmente prevede interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tramite un fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm³.

In particolare, con le modifiche proposte, si prevede che siano oggetto di sostegno non più i fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici ma i progetti sinergici a quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale. Inoltre, il sostegno sarà destinato anche alla realizzazione di comunità dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi, attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e alla realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.

La RT afferma che l'articolo 10, anche in questo caso, modifica il meccanismo in essere, ovvero il conto termico, per orientarne l'ambito di applicazione anche ai grandi impianti di produzione di energia termica, nonché alle energy community. In tal senso, non sono quindi previsti effetti sul bilancio dello Stato né sulle tariffe del gas naturale.

Con riferimento all'articolo 11, afferma che il comma 1 non ha effetti sul bilancio dello Stato. Al comma 2 reca proroga del meccanismo di ritiro del biometano nell'ambito del meccanismo dei CIC (certificati di immissione in consumo), meccanismo che non incide sul bilancio dello Stato, poiché impone un obbligo sui soggetti che immettono in consumo combustibili tradizionali.

Afferma poi che l'articolo 12 detta disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema, in relazione alle quali non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Relazione illustrativa aggiunge che il comma 2 (in realtà non esiste un comma 2 ma si dovrebbe riferire all'articolo 12, comma 1, lettera b) punto iv.2) fornisce specifica copertura finanziaria alle attività strumentali svolte al di fuori degli ordinari compiti dal GSE, disponendo che i costi per la realizzazione delle attività strumentali previste per lo sportello unico e per la piattaforma digitale per le aree idonee e il monitoraggio sono coperti tramite il ricorso alle risorse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), sesto romanino, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Al riguardo, in relazione all'articolo 12, posto che il finanziamento del sistema di sostegno è determinato su base puntuale dalla norma previgente che non viene modificata sul punto (articolo 32, comma 2, del D.lgs. 28/2011), in misura pari a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm³, andrebbe assicurato che l'inserimento di nuove finalità sia compatibile con le risorse disponibili anche attraverso una rimodulazione delle risorse da assegnare alle altre finalità non soppresse dal decreto in esame, non potendo diversamente incrementarsi le entrate senza ulteriore intervento legislativo.

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO CON IL PNRR E ALLOCAZIONE PROVENTI ASTE CO₂

Articolo 13 (*Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali*)

Articolo 14 (*Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali*)

Articolo 15 (*Utilizzo dei proventi delle aste della CO₂ per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica*)

L'articolo 13 definisce i criteri generali per l'adozione dei decreti ministeriali di attuazione delle misure del PNRR previste dal successivo articolo 14. Tra i criteri merita di essere segnalato quello che affida al GSE la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti per i quali vi sia

contemporanea istanza di accesso agli incentivi tariffari di cui ai Capi II e III del presente decreto e alle misure del PNRR.

L'articolo 14 definisce ulteriori criteri specifici per l'emanazione di decreti ministeriali di disciplina delle modalità per la concessione dei benefici delle misure del PNRR specificate di seguito dalla norma.

L'articolo 15 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO₂ (di cui all'art.23 d.lgs. 47/2020) di competenza del Ministero della transizione ecologica sia destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. La quota è definita annualmente con decreto ministeriale. Modifica poi l'articolo 4, comma 2, del DL 47/2020 in ordine al Comitato ETS (Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto). La modifica, lasciando invariato il numero complessivo dei membri, aumenta di uno quelli designati dal Ministero della transizione ecologica e riduce di uno quelli designati dal Ministro dello Sviluppo economico.

La RT afferma che gli articoli 13 e 14 recano disposizioni volte a dettare, rispettivamente, i principi generali e i criteri specifici per il coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali previsti dal presente decreto legislativo al fine di ottimizzarne il funzionamento. L'effetto atteso è quello di una riduzione dei costi per il bilancio dello Stato, in quanto le disposizioni introdotte consentono di ridurre i costi istruttori e amministrativi di gestione delle misure del PNRR, oltretutto i tempi: si prevede infatti che, nei casi in cui il soggetto richiedente presenti contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria e alle misure del PNRR, la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti possa essere svolta dal GSE, nell'ambito della medesima istruttoria.

La RT evidenzia poi che l'articolo 15 ha l'effetto positivo per i consumatori di energia elettrica che potrebbero risentire negativamente delle dinamiche di aumento del prezzo della CO₂ sui prezzi praticati nel mercato elettrico. A riguardo, come noto, i proventi delle aste delle quote CO₂ sono raccolti dal GSE, in quanto soggetto responsabile del collocamento delle quote stesse, e da quest'ultimo trasferiti con cadenza indicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato (art. 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47). I proventi sono quindi versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati dal MEF. La legge prevede che il 50% delle risorse sia destinato al "fondo ammortamento dei titoli di Stato", mentre il rimanente 50% è suddiviso e assegnato nella misura del 70% all'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% all'ex Ministero dello sviluppo economico, con il vincolo di destinarlo a finanziare interventi di promozione della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile. A seguito della riorganizzazione delle competenze dei Ministeri, il 50% dei proventi complessivi sarà destinato al Ministero della transizione ecologica, mantenendo il vincolo di utilizzo delle risorse per progetti energetico-ambientali.

La legge prevede inoltre che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste eccedente il valore di 1 miliardo di euro sia destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di compensazione per le imprese soggette a *carbon leakage* indiretto nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone.

La relazione illustrativa aggiunge che a tal fine è previsto il versamento dei suddetti proventi ai conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) da Autorità di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente (ARERA) e destinati alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Al riguardo, sull'articolo 15, pur lasciando la norma margini di determinazione puntuale al Ministero, andrebbe fornito un quadro delle risorse disponibili per la finalità in esame o di quelle che potrebbero derivare dalla rimodulazione di altri interventi non disciplinati puntualmente per legge.

CAPO V

PROGETTI COMUNI E TRASFERIMENTI STATISTICI

Articolo 16 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri)

Articolo 17 (Progetti comuni con Paesi terzi)

L'articolo 16 prevede la promozione e la gestione con gli Stati membri dell'UE di progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, sulla base di accordi internazionali. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'ARERA successivamente alla stipula di ciascun accordo. Sono posti a carico del Ministero della transizione ecologica obblighi di notifica alla Commissione europea.

L'articolo 17 prevede l'incentivazione dell'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea, sulla base di accordi internazionali. Sono dettati criteri specifici ma si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si possa stabilire anche un valore dell'incentivo diverso da quello previsto dai suddetti criteri.

La RT evidenzia che l'articolo 16 disciplina i progetti comuni e i trasferimenti statistici con altri Stati membri. La norma non ha impatti sul bilancio dello Stato. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia, la copertura dei relativi costi è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni

dell'Unione europea, i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attribuiti direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030.

Con riferimento all'articolo 17, la RT afferma che esso disciplina i progetti comuni con Paesi terzi e non determina impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, essendo la copertura dei costi a carico delle tariffe energetiche, nulla da osservare in termini di effetti diretti. Tuttavia andrebbero valutati gli effetti indiretti automatici sia di maggior spesa della pubblica amministrazione come consumatore, sia sulle entrate in termini, da un lato, di maggior gettito Iva e, dall'altro, di maggiori costi per le imprese e conseguenti minori entrate.

Si segnala inoltre la formulazione non chiara dell'articolo 15, comma 1 che testualmente sembrerebbe prevedere una doppia copertura: sui proventi delle aste di CO2 e sulle tariffe dell'energia; mentre invece l'intento sembrerebbe essere quello di sostituire l'attuale copertura sulle tariffe con una nuova copertura sui proventi delle aste.

TITOLO III PROCEDURE AUTORIZZATIVE, CODICI E REGOLAMENTAZIONE TECNICA

CAPO I AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 18 (Principi e regimi generali di autorizzazione)

Articolo 19 (Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici)

Articolo 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

Articolo 21 (Piattaforma digitale per le Aree idonee)

Articolo 22 (Procedure autorizzative specifiche per la Aree Idonee)

Articolo 23 (Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee)

Articolo 24 (Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano)

Articolo 25 (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici)

L'articolo 18 descrive l'oggetto del Capo in cui è inserito e modifica l'articolo 4 del d.lgs. 28/2011 che elenca i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili da applicare secondo il principio di proporzionalità.

L'articolo 19 demanda ad un regolamento la definizione delle modalità con cui presentare istanze per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili presso lo Sportello unico per l'edilizia nonché presso

lo Sportello unico per le attività produttive. Sono dettati specifici criteri per l'emanazione del regolamento, tra cui quello che prevede che gli sportelli citati mettano a disposizione e forniscano anche online un manuale delle procedure vigenti a livello nazionale, rivolto agli sviluppatori di progetti che tratti distintamente anche progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo di energia rinnovabile, appositamente predisposto da GSE e aggiornato con continuità.

L'articolo 20 rinvia a decreti ministeriali la disciplina di principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. I decreti stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata tra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico tra le regioni. Si prevede che regioni e province autonome, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali, individuino con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Nel caso di mancata adozione entro il termine, si prevede l'utilizzo dei poteri sostitutivi dello Stato.

L'articolo 21, per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse, rinvia ad un decreto del Ministero della transizione ecologica la regolamentazione delle modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree. La predetta piattaforma include i dati di monitoraggio di cui all' articolo 48.

L'articolo 22 disciplina le procedure autorizzative per le aree idonee, prevedendo tra l'altro la riduzione di un terzo dei termini.

L'articolo 23 disciplina le procedure autorizzative per impianti off-shore; demanda ad un piano l'individuazione delle aree idonee e nelle more dell'adozione del piano stabilisce che siano da considerarsi comunque idonee le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma e i porti. Anche in questo caso i termini procedurali sono ridotti di un terzo.

L'articolo 24 reca misure di semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano.

L'articolo 25 reca norme di semplificazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.

La RT afferma che l'articolo 18 detta i principi generali in materia di semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT ribadisce che l'articolo 19, al comma 1, dispone, in attuazione della Direttiva, l'introduzione di sportelli unici a favore dei richiedenti le autorizzazioni per impianti a fonti rinnovabili. Per tali istanze sono utilizzati gli sportelli unici già previsti a legislazione vigente, dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: in particolare, lo sportello unico per l'edilizia e lo sportello unico per le attività produttive. Allo sportello unico per l'edilizia verranno trattate le istanze per i piccoli impianti integrati negli edifici, mentre per gli impianti più grandi, in numero più contenuto, si ricorrerà al SUAP, rientrando queste ultime fra le tipologie di attività produttive per la produzione di energia elettrica. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di attività istituzionali e fronteggiabili senza ulteriori finanziamenti per gli sportelli in

questione, attuando al contempo un'operazione di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa. Le attività, dunque, sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che gli articoli 20, 21 e 22 recano rispettivamente la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la realizzazione presso il GSE di una piattaforma digitale in cui confluiscono i dati di monitoraggio previsti dall'articolo 48 e quelli necessari per la caratterizzazione delle aree idonee. I costi correlati sono coperti, trattandosi di attività che presentano costi aggiuntivi e che esulano dal perimetro delle ordinarie attività istituzionali attribuite al GSE, tramite il ricorso a quota parte dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale, che sarà opportunamente rimodulato, in modo tale da coprire il costo effettivo dei servizi resi.

La RT afferma che l'articolo 23 detta una disciplina specifica in materia di impianti off-shore, riguardo sia alle procedure autorizzative che alla individuazione delle aree idonee, in relazione alla quale non si rilevano impatti finanziari sul bilancio dello Stato.

La RT evidenzia come l'articolo 24, intervenendo in materia di semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano, non abbia impatto sul bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 25, la RT afferma che esso non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto volto ad introdurre semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.

Al riguardo, sull'articolo 19 si osserva che vengono attribuiti nuovi compiti agli sportelli unici già esistenti senza però incrementarne le risorse. Pertanto, la generica rassicurazione della RT per cui si tratta di attività istituzionali e fronteggiabili senza ulteriori finanziamenti per gli sportelli in questione merita un approfondimento. Andrebbero forniti dati sul numero di procedure aggiuntive che dovranno essere istruite, sulla media di risorse da dedicare per ogni istanza, da confrontare con le risorse già disponibili a legislazione vigente presso le strutture dei due sportelli coinvolti.

Inoltre, posto che si prevede che il GSE debba predisporre un manuale da aggiornare con continuità che gli sportelli forniranno e pubblicheranno online, andrebbe garantito che il GSE possa farvi fronte avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 20, considerato che con decreti ministeriali dovranno essere previsti sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti da Regioni e Province autonome, andrebbe chiarito l'ente cui sarà attribuito tale monitoraggio. Nel caso fosse il GSE, si rinvia alle considerazioni sull'articolo 48; nel caso si trattasse di un altro ente, andrebbero forniti elementi utili a dimostrare la possibilità di svolgere tale compito avvalendosi delle sole risorse già disponibili. Sull' utilizzo di poteri

sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza da parte di regioni e province autonome andrebbero forniti elementi sulle risorse disponibili a tal fine.

Sull'articolo 21, posto che i costi di realizzazione della piattaforma digitale saranno coperti tramite incremento delle tariffe elettriche e del gas naturale, si rimanda alle osservazioni già svolte agli articoli precedenti sui possibili effetti indiretti.

CAPO II

REGOLAMENTAZIONE TECNICA E OBBLIGHI

Articolo 26 (*Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici*)

Articolo 27 (*Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia*)

Articolo 28 (*Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine*)

Articolo 29 (*Requisiti e specifiche tecniche*)

L'articolo 26 impone ai progetti di edifici di nuova costruzione e ai progetti di ristrutturazioni importanti di primo livello, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo quanto previsto dall'allegato III al decreto. Una copia della relazione del progettista è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici. Si prevede che per gli edifici individuati come beni culturali o beni paesaggistici (ma solo per due categorie sulle quattro esistenti, quelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 136) possa non ottemperarsi all'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili qualora il progettista evidenzi che l'utilizzo delle fonti rinnovabili sia incompatibile con il vincolo culturale, storico, artistico e paesaggistico. L'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili non si applica agli edifici pubblici posti nella disponibilità dei corpi armati nel caso in cui risulti incompatibile con la loro natura e destinazione o qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.

L'articolo 27 prevede un obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia a carico delle società che effettuano vendita di energia termica a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui a decorrere dal 2024. Con decreto ministeriale dovranno essere stabiliti, oltre alla misura dell'obbligo, modalità di verifica del rispetto dell'obbligo, il versamento di somme di denaro per i soggetti che non rispettano l'obbligo presso un fondo costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente.

L'articolo 28 impone al Gestore dei Mercati Energetici - GME spa la realizzazione di una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti di compravendita di lungo termine di energia rinnovabile. Prevede inoltre che Consip spa definisca, con il supporto di GSE, uno o più strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di lungo termine. L'adesione agli schemi di accordo di cui al periodo precedente si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione. Infine prevede che l'ARERA integri le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla legge n. 124 del 2017, in modo da promuovere, fra le diverse modalità, anche l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine, anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e prevedendo che i

consumatori interessati ricevano adeguata assistenza informativa per l'adesione alla piattaforma di cui sopra, che dovrà realizzare GME.

L'articolo 29 impone il rispetto dei requisiti minimi definiti dall'allegato IV al decreto agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La RT afferma che l'articolo 26, comma 1, nel disciplinare l'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica dei nuovi edifici non modifica, ai fini degli impatti sul bilancio dello Stato, l'attuale disciplina prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011, che già prevede tale obbligo anche per gli edifici pubblici nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti. Dall'introduzione di elementi di aggiornamento tecnico e maggior flessibilità per l'adempimento dell'obbligo (apportati dal testo in esame) sono attesi invece minori costi e un aumento dell'efficienza degli interventi. Per quello che riguarda, invece, il comma 2, la disposizione è innovativa, in quanto introduce un obbligo da ottemperare entro il 31 dicembre 2027 anche per edifici esistenti di grandi dimensioni (superficie superiore a 10.000 metri quadrati) riconducibili al settore terziario (uffici, ospedali ed edifici commerciali). A riguardo, si è scelto un segmento di edifici per cui è già oggi tipicamente verificata la forte convenienza dell'intervento di integrazione delle fonti rinnovabili in rapporto ai volumi e ai consumi specifici delle utenze. Nei prossimi anni, inoltre, è atteso un ulteriore miglioramento dei costi delle tecnologie. Dunque, qualora l'obbligo dovesse applicarsi ad edifici pubblici non ancora provvisti di impianti a fonti rinnovabili, considerata la forte convenienza, l'intervento potrà agevolmente essere realizzato tramite strumenti che consentano di non gravare sul bilancio dello Stato, facendo ricorso, ad esempio, a contratti di partenariato standard (come quello approvato con la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021).

La RT evidenzia come l'articolo 27, nel disciplinare l'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, non determini impatti sul bilancio dello Stato.

La RT afferma che l'articolo 28 regola gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, sull'articolo 26 si rileva che andrebbero maggiormente illustrate le differenze tra l'attuale disciplina e quella prevista dal decreto in esame in modo da supportare con specifici elementi l'affermazione della RT per cui dalle modifiche in esame deriverebbero risparmi per il bilancio dello Stato nella realizzazione di nuovi edifici o nelle ristrutturazioni importanti di primo livello nell'adempiere all'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili. Si osserva infatti che almeno in una prima fase potrebbero emergere maggiori costi per i singoli interventi edilizi per la necessità di adeguarsi alla

nuova normativa anche se accompagnati da risparmi negli anni successivi per l'utilizzo di energia autoprodotta¹.

Inoltre, si osserva che la RT describe al comma 2 dell'articolo 26 una norma che non corrisponde al testo presentato, né si ritrova nei successivi commi.

Con riferimento all'articolo 27, andrebbe specificato l'ente che realizzerà gli interventi attraverso il fondo costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e se esso disponga delle necessarie risorse umane per la gestione di tale nuovo fondo.

Sull'articolo 28, considerato che la GME spa non è da considerarsi pubblica amministrazione ai sensi del conto consolidato redatto dall'Istat sulla base dei criteri del SEC, nulla da osservare. Per quanto riguarda le attività affidate a Consip spa e a GSE spa, che invece rientrano nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, andrebbe acquisita conferma della riconducibilità alle ordinarie attività dei nuovi compiti previsti.

TITOLO IV

AUTOCONSUMO, COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE

CAPO I

CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO E COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Articolo 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile)

Articolo 31 (Comunità energetiche rinnovabili)

Articolo 32 (Modalità di interazione con il sistema energetico)

Articolo 33 (Monitoraggio e analisi di sistema)

L'articolo 30 definisce il cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile e il caso in cui più clienti finali agiscano collettivamente come autoconsumatori.

L'articolo 31 prevede il diritto dei clienti finali a organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati determinati requisiti e condizioni.

L'articolo 32 prevede che i clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31: a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali,

¹ Come si evince dall'allegato III, infatti la quota di energia da impianti da fonti rinnovabili deve risultare da impianti obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze. Per gli edifici pubblici la quota di energia per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento dai suddetti impianti deve essere del 60%.

compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema. L'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione.

L'articolo 33 prevede che il GSE provvede a monitorare l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti; la Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A. (di seguito: RSE), anche in esito alle campagne di misura e monitoraggio già attivate in attuazione dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, avvia una verifica degli effetti tecnici ed economici delle configurazioni e delle loro interazioni anche prospettiche con il sistema elettrico, individuando anche gli eventuali effetti sui costi di dispacciamento e sui criteri di allocazione dei servizi di rete. Gli esiti delle attività di monitoraggio sono trasmessi con cadenza annuale al Ministero della transizione ecologica e all' ARERA, per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza.

La RT ribadisce che gli articoli da 30 a 33 disciplinano le configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili. Le attività svolte da RSE e GSE ai sensi dell'articolo 33 rientrano nelle attività ordinarie svolte dai predetti enti. Non sono da rilevarsi, dunque, impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che i compiti di monitoraggio affidati a GSE e le verifiche tecniche assegnate a RSE rientrino nelle attività ordinarie come sostenuto dalla RT.

CAPO II RETE DI TELERISCALDAMENTO

Articolo 34 (Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

L'articolo impone al GSE entro il mese di gennaio di ogni anno di qualificare i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che soddisfano i requisiti normativi con riferimento all'anno solare precedente. L'ARERA prevede una disciplina semplificata per il distacco da sistemi non efficienti.

La RT afferma che l'articolo 34 disciplina i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e non determina impatti sul bilancio dello Stato.

Al riguardo, considerato che il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità, andrebbe assicurato che GSE possa adempiere alle attività previste di qualificazione avvalendosi delle risorse già disponibili.

CAPO III
RETI ELETTRICHE, GAS E RETI DI IDROGENO

Articolo 35 *(Accelerazione nello sviluppo della rete elettrica)*

Articolo 36 *(Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi)*

Articolo 37 *(Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas)*

Articolo 38 *(Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori)*

L'articolo 35 impone obblighi ai gestori di rete per garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle infrastrutture necessarie per la connessione degli impianti, allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, al collegamento degli impianti eolici off-shore.

L'articolo 36 detta disposizioni volte a regolamentare il sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi, demandando a GSE le verifiche di congruità sui dati trasmessi dai gestori di rete e la redazione di un rapporto annuale da trasmettere all'ARERA e al Ministero della transizione ecologica contenente informazioni e analisi sulla rilevazione e trasmissione dei dati.

L'articolo 37 prevede l'integrazione del regolamento per la redazione del piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2013. L'ARERA semplifica e aggiorna le proprie disposizioni inerenti le modalità e le condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela.

L'articolo 38 reca la disciplina autorizzatoria per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno.

La RT si limita a descrivere le norme e a rilevare che esse non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, rientrando le attività demandate a GSE, ARERA e Ministero della transizione ecologica nelle ordinarie attività.

TITOLO V
ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI E CRITERI DI
SOSTENIBILITA' PER BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E COMBUSTIBILI
DA BIOMASSA

CAPO I
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

- Articolo 39** (*Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti*)
Articolo 40 (*Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere*)
Articolo 41 (*Altre disposizioni nel settore del trasporto*)

L'articolo 39 prevede l'obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. Sono quindi dettate specifiche regole di calcolo e ulteriori sotto quote di obbligo di composizione nell'ambito della quota citata. Il comitato tecnico consultivo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per gli interventi in materia di agroenergia è trasferito presso il Ministero della transizione ecologica con la stessa composizione e competenze.

L'articolo 40 reca norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere.

L'articolo 41 demanda ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di partecipazione delle istituzioni nazionali e dei soggetti interessati alla banca dati dell'Unione europea per la tracciabilità di carburanti liquidi e gassosi per il trasporto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001. In particolare, sono previste adeguate forme e procedure di controllo della veridicità delle informazioni inserite nella banca dati dai soggetti privati, nonché adeguati strumenti di segnalazione delle irregolarità e dei dati non corrispondenti al vero.

La RT si limita a descrivere le norme e a rilevare che esse non recano impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa le attività di controllo previste dall'articolo 41 e le risorse con cui si farà fronte a tali attività.

CAPO II CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

Articolo 42 (*Criteria di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa*)

Articolo 43 (*Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra*)

Articolo 44 (*Calcolo dell'impatto del gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa*)

L'articolo 42 prevede che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, indipendentemente dall'origine geografica della biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano i criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di efficienza energetica definiti dallo stesso articolo. Tuttavia, non devono rispettare tali criteri gli impianti di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW, che impiegano combustibili solidi da biomassa, e quelli di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW, che impiegano combustibili gassosi da biomassa. Inoltre, sono sottoposti soltanto ai criteri di riduzione delle emissioni di gas serra i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura; i rifiuti e residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. Infine, i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non si applicano con riferimento all'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani.

L'articolo 43, per garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 39 e 42, prevede la certificazione di ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione. Il Ministero della transizione ecologica, anche avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 39, controlla il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare il funzionamento, compresa la data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora siano accertati casi di mancata conformità, il Ministero della transizione ecologica informa senza ritardo il sistema volontario.

L'articolo 44 reca i criteri per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. Il Ministero della transizione ecologica può presentare alla Commissione europea una o più relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

La RT si limita a descrivere le norme e a rilevare che esse non recano impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che il Ministero della transizione ecologica disponga di adeguate risorse per effettuare i controlli sui sistemi di certificazione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ ELETTRICA

Articolo 45

(Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica)

L'articolo 45 modifica l'articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di promuovere l'installazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative. Sono inoltre aggiunte all'articolo 2 del d.lgs. n. 257 del 2016 le definizioni dei seguenti termini: dispositivo di ricarica; infrastruttura di ricarica; stazione di ricarica.

La RT afferma che l'articolo 45 introduce misure di semplificazione in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e che non determina impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO IV

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GARANZIE DI ORIGINE

CAPO I

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GARANZIE D'ORIGINE

Articolo 46 (Garanzie di origine)

Articolo 47 (Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici)

L'articolo 46 disciplina le garanzie di origine che hanno lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili. A tal fine il GSE provvede all'emissione, alla gestione del registro, al trasferimento e all'annullamento delle garanzie di origine e assicura che esse siano precise, affidabili, a prova di frode. Rinvia ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta di ARERA, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo e di aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento, annullamento e utilizzo delle garanzie di origine; la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilità, anche prevedendo il versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini di una riduzione delle componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di incentivazione; la definizione delle modalità con le quali è verificata la precisione, affidabilità o autenticità delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati Membri.

L'articolo 47 modifica l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 in tema di sistemi di qualificazione degli installatori.

La RT afferma che l'articolo 46, disciplinando le garanzie di origine, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 47, la RT ribadisce come esso rivisiti la disciplina in tema di sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici, escludendo che eventuali maggiori oneri impattino sul bilancio dello Stato e prevedendo che eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione ivi disciplinate siano posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I MONITORAGGIO, RELAZIONI E CONTROLLI

Articolo 48 (*Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni*)

L'articolo 48 affida al GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, il compito di aggiornare e integrare la produzione statistica in materia di energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo le seguenti finalità: a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali lordi complessivi e settoriali coperti da fonti energetiche rinnovabili; b) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento coperti da fonti energetiche rinnovabili e calore di scarto, nonché il raggiungimento complessivo degli obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei trasporti; c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili; d) assicurare la produzione e l'informazione statistica sui consumi finali di energia attraverso la loro disaggregazione territoriale, settoriale e funzionale, in coerenza con le linee del sistema statistico europeo, anche al fine di monitorare i fenomeni della mobilità sostenibile e della povertà energetica; e) assicurare il monitoraggio degli interventi oggetto d'obbligo di incorporazione di fonti di energia rinnovabile in edifici nuovi o ristrutturati.

Anche ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, le società del gruppo GSE, ISPRA e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito anche: ENEA), individuano modalità per la condivisione delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da essi gestiti.

Su proposta del GSE, il Ministero della transizione ecologica approva l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al fine di: a) monitorare gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto l'autorizzazione, nonché i tempi dei procedimenti; b) monitorare gli investimenti, le ricadute industriali, economiche, sociali, occupazionali, dello sviluppo del sistema energetico; c) rilevare i costi attuali delle tecnologie e i costi di produzione dei vettori energetici, da condividere con RSE, ENEA ed ISPRA per le rispettive attività di ricerca e scenari; d) valutare con continuità i costi, l'efficacia, l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui consumatori,

confrontato con quello di altri Paesi europei; e) stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a effetto serra e fornire elementi di input per il piano di monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti in capo a ISPRA; f) elaborare le informazioni necessarie per la predisposizione delle relazioni periodiche di monitoraggio.

Per le finalità di cui ai punti precedenti il GSE realizza un'unica piattaforma informatica in cui confluiscono i dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi, nonché i dati necessari per attuare quanto disposto all'articolo 21.

Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC di riduzione dei consumi e di miglioramento dell'efficienza energetica dei settori industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e 2028 una rilevazione statistica campionaria dei consumi energetici finali delle diverse fonti energetiche nei settori di utilizzo industriali e terziario, assicurandone la rappresentatività statistica a livello regionale ed utilizzando anche i dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo con Acquirente Unico S.p.A.

Al fine di migliorare la qualità delle statistiche di base necessarie alla elaborazione del bilancio energetico nazionale, a partire dal 2022 ed entro il 30 aprile di ciascun anno, Acquirente Unico S.p.A., sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato (SII), fornisce al Ministero della transizione ecologica i consumi annuali di energia elettrica e gas naturale relativi all'anno precedente per ciascuna tipologia di cliente e codice ATECO, nonché le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di governo che si rendano di volta in volta necessari. Acquirente Unico S.p.A. pubblica, sul proprio sito internet, dati aggregati di consumo di gas ed elettricità di interesse generale, nel rispetto dei principi di riservatezza statistica disciplinati dal Sistema Statistico Nazionale, con modalità e tempistiche definite in accordo con ARERA.

Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, RSE elabora e aggiorna con continuità scenari tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone i risultati con le evidenze risultanti dall'attività svolta dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti dell'attività sono periodicamente trasmessi al Ministero della transizione ecologica e al GSE anche ai fini della redazione delle relazioni di cui al comma 4, lettera f).

Abroga l'articolo 40 del d.lgs n. 28 del 2011 che disciplina attualmente la stessa materia.

La RT ribadisce che l'articolo 48 reca disposizioni in materia di monitoraggio e attuazione del PNIEC. I costi dell'architettura informatica e dell'attività strumentale straordinaria rispetto alle funzioni svolte dagli enti interessati sono coperti, trattandosi di attività che presentano costi aggiuntivi e che esulano dal perimetro delle ordinarie attività istituzionali attribuite al GSE, tramite il ricorso a quota parte dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale, che saranno opportunamente rimodulate, in modo tale da coprire appunto il costo effettivo dei servizi resi.

Al riguardo, in merito al previsto incremento delle tariffe energetiche per coprire i costi aggiuntivi delle attività attribuite al GSE, andrebbero soltanto valutati i possibili effetti indiretti come già osservato agli articoli 5-9.

Si rileva invece che la RT non si sofferma sulle attività assegnate ad ISTAT dal comma 6, ad Acquirente Unico spa dal comma 7 e a RSE (Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.) dal comma 8. Andrebbe quindi assicurato che tali enti siano in grado di svolgere i nuovi compiti loro assegnati avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 (*Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano*)

Articolo 50 (*Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria*)

L'articolo 49 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 50 consente di modificare l'Allegato VII del presente decreto per il recepimento degli aggiornamenti all'Allegato IX della direttiva UE 2018/2021 con decreto del Ministro della transizione ecologica. I restanti allegati sono aggiornati con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.

Prevede inoltre che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la sua attuazione le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che l'articolo 49 reca disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, la RT afferma che l'articolo 50 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, si evidenzia che la RT né nell'articolo 50 né negli altri articoli illustra i dati e gli elementi idonei a supportare la clausola di invarianza finanziaria, attraverso l'indicazione delle risorse disponibili o rimodulabili per far fronte alle nuove attività affidate ai vari enti pubblici.

ALLEGATI I-VIII

L'Allegato I reca le procedure di calcolo degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

L'Allegato II contiene le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici

L'Allegato III contiene le disposizioni tecniche per l'attuazione degli obblighi volti all'incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia negli edifici, con riferimento all'energia elettrica e quella destinata a coprire i consumi per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. In particolare, gli edifici sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze. Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%.

L'Allegato IV elenca i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento.

L'Allegato V dispone in merito al contenuto energetico dei combustibili e in particolare dei combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili che possono essere prodotti a partire da diverse fonti rinnovabili (compresa la biomassa) e combustibili fossili.

L'Allegato VI contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili.

L'Allegato VII detta le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento.

L'Allegato VIII elenca le materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote minime di produzione è considerato il doppio del loro contenuto energetico.

La RT non considera gli allegati.

Al riguardo, sull'allegato III, si osserva che rispetto al vigente allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 26, comma 11, del presente provvedimento, è inserito un paragrafo che specifica che la verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti è effettuata dai Comuni. Si prevede inoltre che le dichiarazioni e i dati riportati nella relazione del progettista possano essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle regioni. Andrebbe quindi assicurato che si tratti di adempimenti già svolti da Comuni o comunque compatibili con la clausola generale di invarianza finanziaria prevista all'articolo 50 dello schema in esame.